

---

# **Avviso d'Istruttoria Pubblica per la co-progettazione di servizi specialistici di supporto e sostegno a minori e nuclei familiari in condizioni di fragilità e del servizio territoriale integrato per il supporto di alunni con disturbi specifici dell'apprendimento**

---

*Attuazione della deliberazione di Giunta comunale del 13 giugno 2023, n. 106*

## Sommario

A)	Scopo del documento.....	4
A.1)	Stato del documento.....	4
A.2)	Inquadramento normativo.....	4
A.3)	Linee guida ministeriali.....	7
A.4)	Finalità.....	8
B)	Obiettivi.....	8
B.1)	Obiettivi strategici.....	8
B.2)	Obiettivi operativi.....	9
C)	REQUISITI DI PARTECIPAZIONE.....	10
C.1)	Enti del Terzo Settore Ammessi.....	10
C.2)	Requisiti minimi di partecipazione.....	10
D)	Fasi e tempi del procedimento.....	10
D.1)	Fasi del procedimento.....	10
D.2)	Responsabilità del procedimento.....	11
D.3)	Fase A Selezione del soggetto / dei soggetti.....	11
D.3.1)	Modalità di presentazione della domanda.....	11
D.3.2)	Chiarimenti.....	12
D.3.3)	Istruttoria preliminare.....	12
D.3.4)	Criteri selettivi.....	12
D.3.5)	Commissione di valutazione.....	16
D.3.6)	Svolgimento delle operazioni.....	16
D.4)	Fase B - Attività di co-progettazione.....	17
D.5)	Fase C- Convenzione.....	17
E)	Risorse;.....	18
E.1)	Risorse finanziarie.....	18
E.2)	Risorse immobiliari.....	18
E.3)	Altre risorse.....	19
F)	Verifiche e controlli.....	19
F.1)	Controlli sui requisiti.....	19
F.2)	Aggiornamento delle informazioni.....	20

F.3) Cause di risoluzione .....	20
G) Trattamento dei dati.....	20
G.1) Trattamento dei dati degli Enti del Terzo Settore.....	20
G.2) Nomina dei soggetti selezionati quali responsabili del trattamento dei dati.....	21
H) Informazioni.....	22

## A) Scopo del documento

### A.1) Stato del documento

Lo stato del documento in termini di validità e aggiornamento è il seguente:

n. revisione	Data	Descrizione	Riferimento pagine
00	13 luglio 2023	Prima emissione	Tutte

### A.2) Inquadramento normativo

L'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede che:

*" 1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.*

*2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1."*

L'art. 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131 ha rafforzato la valenza della norma appena citata:

*"Stato, Regioni, Città metropolitane, Province, Comuni e Comunità montane favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà. In ogni caso, quando sono impiegate risorse pubbliche, si applica l'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241."*

L'art. 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 prevede che:

*"1. In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona.*

2. La co-programmazione è finalizzata all'individuazione, da parte della pubblica amministrazione procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili.

3. La co-progettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione di cui comma 2.

4. Ai fini di cui al comma 3, l'individuazione degli enti del Terzo settore con cui attivare il partenariato avviene anche mediante forme di accreditamento nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, previa definizione, da parte della pubblica amministrazione procedente, degli obiettivi generali e specifici dell'intervento, della durata e delle caratteristiche essenziali dello stesso nonché dei criteri e delle modalità per l'individuazione degli enti partner."

La nuova normativa rinforza la centralità della co-progettazione tra enti pubblici ed enti del terzo settore, richiedendo il rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento.

Regione Lombardia aveva già definito un proprio modello regolatorio per la co-progettazione.

Il decreto del Direttore Generale Famiglia, conciliazione, integrazione e solidarietà sociale del 28 dicembre 2011, n. 12884, avente ad oggetto «Indicazioni in ordine alla procedura di co-progettazione fra comune e soggetti del terzo settore per attività e interventi innovativi e sperimentali nel settore dei servizi sociali» è tuttora un documento valido di riferimento per lo sviluppo della co-progettazione .

Le indicazioni regionali sono in gran parte compatibili con la sopravvenuta disciplina nazionale recata dall'art. 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Peraltro, appare oggi in via di superamento, almeno sul piano dottrinale, quella opinione che poneva il Codice del Terzo Settore in posizione subordinata al Codice dei Contratti.

La sentenza della Corte Costituzionale del 26 giugno 2020, n. 131 ha aperto infatti una nuova via per la relazioni tra il Codice del Terzo Settore e il Codice dei Contratti.

Si legge nella motivazione della decisione: "Il citato art. 55, che apre il Titolo VII del CTS, disciplinando i rapporti tra ETS e pubbliche amministrazioni, rappresenta dunque una delle più significative attuazioni del principio di sussidiarietà orizzontale valorizzato dall'art. 118, quarto comma, Cost. Quest'ultima previsione, infatti, ha esplicitato nel testo costituzionale le implicazioni di sistema derivanti dal riconoscimento della «profonda socialità» che connota la persona umana (sentenza n. 228 del 2004) e della sua possibilità di realizzare una «azione positiva e responsabile» (sentenza n. 75 del 1992): fin da tempi molto risalenti, del resto, le relazioni di solidarietà sono state all'origine di una fitta rete di libera e autonoma mutualità che, ricollegandosi a diverse anime culturali della nostra tradizione, ha inciso profondamente sullo

sviluppo sociale, culturale ed economico del nostro Paese. Prima ancora che venissero alla luce i sistemi pubblici di welfare, la creatività dei singoli si è espressa in una molteplicità di forme associative (società di mutuo soccorso, opere caritatevoli, monti di pietà, ecc.) che hanno quindi saputo garantire assistenza, solidarietà e istruzione a chi, nei momenti più difficili della nostra storia, rimaneva escluso. Si è identificato così un ambito di organizzazione delle «libertà sociali» (sentenze n. 185 del 2018 e n. 300 del 2003) non riconducibile né allo Stato, né al mercato, ma a quelle «forme di solidarietà» che, in quanto espressive di una relazione di reciprocità, devono essere ricomprese «tra i valori fondanti dell'ordinamento giuridico, riconosciuti, insieme ai diritti inviolabili dell'uomo, come base della convivenza sociale normativamente prefigurata dal Costituente» (sentenza n. 309 del 2013). È in espressa attuazione, in particolare, del principio di cui all'ultimo comma dell'art. 118 Cost., che l' art . 55 CTS realizza per la prima volta in termini generali una vera e propria procedimentalizzazione dell'azione sussidiaria (...).

Forte delle argomentazioni della Consulta, il Parlamento ha da ultimo introdotto, in sede di conversione del "D.L. semplificazioni" , l'art. 8, comma 5, che innova il Codice dei contratti pubblici, prevedendo una serie di richiami al codice del terzo settore, rispettivamente agli artt. 30, comma 8 , 59, comma 1 , e 140, comma 1 .

Sul punto si è avuto modo di osservare che si tratta di "una modifica apparentemente tecnica, di difficile lettura, ma che ha, in realtà, un impatto ordinamentale notevole, in grado di dare impulso ad una attuazione più decisa del principio di sussidiarietà" .

Dunque "Il Codice dei contratti pubblici contiene, oggi, quella norma-ponte con il Codice del Terzo settore da molti auspicata, che spegne ogni tentativo di leggere in termini di conflittualità insanabile il regime degli appalti pubblici e quello della co-programmazione, co-progettazione, accreditamento (nelle diverse versioni in cui questi processi possono avvenire). Anzi, si può sostenere che oggi la P.A. ha a disposizione uno strumento fisiologico di gestione del rapporto con il Terzo settore, al fine di assicurare il «coinvolgimento attivo» degli Ets. La disposizione non si esprime nei termini dell'obbligatorietà (sebbene l'art. 55 CTS sembri istituire un obbligo giuridico di assicurare tale coinvolgimento attivo): spetterà a ciascuna amministrazione motivare la scelta sull'una o sull'altra, avendo come punto di riferimento l'art. 118, ultimo comma, Cost." .;

Una conferma in questa direzione arriva anche dalle Linee guida n. 17 recanti «Indicazioni in materia di affidamenti di servizi sociali» approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 382 del 27 luglio 2022.

L'Autorità nelle Linee guida citate afferma infatti che :“ Per lo svolgimento dei servizi sociali, ivi compresi quelli individuati nell'allegato IX del codice dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, infatti, possono decidere di ricorrere a forme di co-programmazione e/o di co-progettazione, qualora ritengano opportuno organizzare gli stessi avvalendosi della collaborazione degli Enti del terzo settore oppure di sottoscrivere convenzioni con gli Organismi individuati dall'articolo 56 del codice del Terzo settore (di seguito CTS). La scelta tra le varie alternative possibili è effettuata dalle amministrazioni in considerazione della natura del

servizio da svolgere, delle finalità e degli obiettivi da perseguire, delle modalità di organizzazione delle attività e della possibilità/opportunità, da un lato, di coinvolgere attivamente gli operatori del settore nelle diverse fasi del procedimento di realizzazione del servizio e, dall'altro, di prevedere la compartecipazione dell'amministrazione allo svolgimento dello stesso".

### **A.3) Linee guida ministeriali**

Le linee guida ministeriali sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore negli artt. 55 e 57 del D.Lgs n. 117/2017 ( codice del terzo settore) in materia di co-progettazione contengono alcuni principi ed alcune indicazioni che riepiloghiamo sinteticamente:

- la co-progettazione diventa, dunque, metodologia ordinaria per l'attivazione di rapporti di collaborazione con Enti del Terzo Settore;
- la collaborazione fra enti pubblici ed ETS, in funzione "sussidiaria", è attivabile tanto per la co-costruzione di progetti di intervento, ma anche di servizi. La norma, è bene precisarlo, esige che si tratti di "specifici progetti";
- la disposizione dell'art. 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, al dichiarato fine di preservare o, comunque, di non limitare le prerogative di ogni singolo ente pubblico, non specifica le modalità ed i termini per la corretta indizione e svolgimento di procedimenti amministrativi di co-progettazione;
- ogni ente pubblico dunque, anche per rispettare i principi generali in materia di procedimento amministrativo, può e deve disciplinare le modalità ed i termini per la corretta indizione e svolgimento di procedimenti amministrativi di co-progettazione.

Le Linee guida indicano il contenuto minimo di un avviso pubblico di co-progettazione:

- finalità del procedimento;
- oggetto del procedimento;
- durata del partenariato;
- quadro progettuale ed economico di riferimento;
- requisiti di partecipazione e cause di esclusione, con particolare riguardo alla disciplina in materia di conflitti di interesse;
- fasi del procedimento e modalità di svolgimento;
- criteri di valutazione delle proposte, anche eventualmente finalizzate a sostenere - nel rispetto dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità - la continuità occupazionale del personale dipendente degli ETS;
- conclusione del procedimento.

E' chiaro che le Linee Guida ministeriali immaginano una situazione tipica in cui l'amministrazione ha già chiaramente individuato l'intervento progettuale.

## **A.4) Finalità**

Con deliberazione di Giunta comunale del 13 giugno 2023, n. 106, è stato approvato il documento "Linee di indirizzo per la co-progettazione di servizi specialistici di supporto e sostegno a minori e nuclei familiari in condizioni di fragilità e del servizio territoriale integrato per il supporto di alunni con disturbi specifici dell'apprendimento"

Il documento contiene gli indirizzi, i criteri generali, i requisiti e le modalità di sviluppo della co-progettazione di servizi specialistici di supporto e sostegno a minori e nuclei familiari in condizioni di fragilità e del servizio territoriale integrato per il supporto di alunni con disturbi specifici dell'apprendimento.

Scopo principale di questo documento è selezionare uno o più Enti del Terzo Settore con cui sviluppare una co-progettazione, assicurando il rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, nel rispetto degli obiettivi stabiliti dall'Amministrazione comunale con la deliberazione di Giunta comunale del 13 giugno 2023, n. 106.

Questo documento definisce gli obiettivi generali e specifici dell'Amministrazione, i criteri, le modalità di selezione dei soggetti con cui attivare la co-progettazione e le modalità attuative.

Nel rispetto dei recenti orientamenti dell'Autorità Nazionale anticorruzione, questo avviso non è volto ad instaurare un rapporto contrattuale ma è finalizzato ad erogare un finanziamento pubblico all'ente selezionato per lo sviluppo di attività progettuali sperimentali a supporto degli interventi diretti del servizio sociale professionale.

## **B) Obiettivi**

### **B.1) Obiettivi strategici**

Obiettivo strategico primario è **"mettere al centro nei progetti bambini e famiglie e sostenere i nuclei familiari più fragili dialogando e progettando con coloro che operano quotidianamente nel supportare i cittadini più vulnerabili"** .

L'Amministrazione comunale di Rho, perciò, intende selezionare uno o più Enti del Terzo settore per sviluppare una co-progettazione che dovrà riguardare:

- (a) Servizi specialistici di supporto a sostegno ai nuclei familiari ed ai minori in situazioni di fragilità con particolare riguardo all'area della disabilità infantile ed adolescenziale;
- (b) Servizi territoriali integrati per lo screening ed il supporto di alunni con disturbi specifici dell'apprendimento;
- (c) attività di raccolta e scambio d'informazioni sui bisogni emergenti al fine di coordinare e razionalizzare gli interventi in favore delle famiglie in condizione di povertà e fragilità;

(d) monitoraggio e valutazione, con restituzione degli esiti al Comune di Rho.

## **B.2) Obiettivi operativi**

L'obiettivo operativo più immediato è quello di creare una rete di Enti del Terzo Settore, operanti sul territorio di Rho, capace di intercettare i bisogni dei nuclei familiari più fragili ed erogare un servizio per la diagnosi dei disturbi specifici dell'apprendimento, da realizzarsi anche attraverso l'utilizzo del voucher per interventi di sostegno alla famiglia con minori con diagnosi DSA ed il supporto di alunni con disturbi specifici dell'apprendimento

Un secondo obiettivo operativo è fornire servizi educativi/formativi/ricreativi dedicati alle famiglie ed agli operatori quali ad esempio percorsi di:

- terapia psicomotoria;
- valutazione/terapia di logopedia;
- psicoterapia dell'adulto e/o dell'età evolutiva

Un terzo obiettivo operativo è di ampliare la platea degli alunni da sottoporre a screening e da supportare. Attualmente il servizio territoriale integrato per il supporto di alunni con disturbi specifici dell'apprendimento è affidato con un contratto derivante da gara d'appalto sino ad agosto 2024, ad una società cooperativa sociale che svolge i seguenti servizi:

- a) attività laboratoriali per alunni/e con Disturbi Specifici dell'Apprendimento frequentanti le classi quinte della scuola primaria ( indicativamente massimo n. 16 utenti suddivisi per turni nella giornata del sabato mattina presso le strutture comunali " Nuvola Rossa" e "Tortuga") e le classi prime della scuola secondaria di primo grado statali di Rho (indicativamente massimo n. 16 utenti suddivisi per turni in n. 2 giornate di attività pomeridiane da svolgersi presso due sedi di Istituti comprensivi rhodensi) ;
- b) somministrazione dello screening pedagogico agli alunni/e delle classi seconde della scuola primaria statale di Rho, indicativamente nei mesi di marzo e/o aprile, elaborazione dei risultati e restituzione degli stessi agli insegnanti e alle famiglie ( indicativamente n. 20 classi e n. 400 alunni);
- c) formazione sui disturbi specifici dell'apprendimento agli insegnanti della scuola materna, primaria e della secondaria di secondo grado;
- d) incontri periodici con i docenti referenti di ogni Istituto comprensivo;
- e) trasmissione mensile all'ufficio comunale indicato di report relativo attività svolte con indicazione di criticità rilevate, numero ore di servizio offerte e numero di ore di programmazione effettuate e trasmissione report annuale complessivo dal quale si evinca il numero di alunni seguiti suddivisi per scuole e per risultati conseguiti.

## **C) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE.**

### **C.1) Enti del Terzo Settore Ammessi**

Possono partecipare gli enti del terzo settore disciplinati dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, ad esclusione delle imprese sociali.

Fra gli enti del terzo settore ammessi rientrano le cooperative sociali e i loro consorzi, disciplinati dalla legge 8 novembre 1991, n. 381.

Gli enti del terzo settore devono essere in possesso di requisiti di onorabilità e moralità analoghi a quelli previsti dall'art. 94 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

### **C.2) Requisiti minimi di partecipazione**

Gli enti del terzo settore devono vantare un'esperienza minima negli interventi di servizi specialistici di supporto e sostegno a minori e nuclei familiari in condizioni di fragilità:

- a) aver realizzato attività di negli ultimi due anni solari servizi di terapia psicomotoria, valutazione/terapia di logopedia psicoterapica dell'adulto e/o dell'età evolutiva e diagnosi dei disturbi specifici dell'apprendimento (2021-2022),
- b) aver realizzato un servizio di screening scolastico per l'individuazione di disturbi specifici dell'apprendimento e/o per l'individuazione dei disturbi del linguaggio;
- c) aver realizzato ed attività laboratoriali per alunni con disturbi specifici dell'apprendimento
  - I requisiti sono comprovati con autodichiarazione nella fase di presentazione del progetto.
- d) svolgere la propria attività in uno dei campi indicati dall'art. 5 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Il requisito sarà comprovato producendo lo statuto o gli atti fondamentali da cui risulti che l'ente opera nei campi d'azione richiesti.

## **D) Fasi e tempi del procedimento**

### **D.1) Fasi del procedimento**

Nel rispetto delle indicazioni contenute nel decreto ministeriale 31 marzo 2021 n.72 le fasi del procedimento di co-progettazione sono le seguenti :

- a) Prima fase:
  - Avvio del procedimento con atto del dirigente della P.A.;
  - Pubblicazione dell'avviso e dei relativi allegati;
- b) Seconda fase:
  - Svolgimento delle sessioni di co-progettazione;
  - Conclusione della procedura ad evidenza pubblica;

- c) Terza fase:  
– Sottoscrizione della convenzione.

Nel rispetto delle indicazioni contenute nel decreto del Direttore generale Famiglia, conciliazione, integrazione e solidarietà sociale del 28 dicembre 2011, n. 12884 «*Indicazioni in ordine alla procedura di co-progettazione fra comune e soggetti del terzo settore per attività e interventi innovativi e sperimentali nel settore dei servizi sociali*», la prima fase sarà finalizzata alla selezione dei soggetti con cui sviluppare le attività di co-progettazione.

## **D.2) Responsabilità del procedimento**

La responsabilità del procedimento è attribuita all'Area 2 Servizi alla Persona, ai sensi e per gli effetti previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

Il responsabile del procedimento è il responsabile del servizio Servizi Amministrativi Sociali, dott.ssa Marilena Iotti.

## **D.3) Fase A Selezione del soggetto / dei soggetti**

Nel rispetto delle indicazioni contenute nel decreto ministeriale 31 marzo 2021 n.72 e nel decreto del Direttore generale Famiglia, conciliazione, integrazione e solidarietà sociale del 28 dicembre 2011, n. 12884 «*Indicazioni in ordine alla procedura di co-progettazione fra comune e soggetti del terzo settore per attività e interventi innovativi e sperimentali nel settore dei servizi sociali*», la prima fase è finalizzata alla selezione di uno o più soggetti con cui sviluppare le attività di co-progettazione.

### **D.3.1) Modalità di presentazione della domanda**

**Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 27 settembre 2023, ore 12:00**, con la seguente modalità:

- spedizione a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: [pec.protocollo.comunerho@legalmail.it](mailto:pec.protocollo.comunerho@legalmail.it) ;

**La domanda dovrà essere presentata utilizzando il modulo** predisposto per questo specifico avviso, avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta e tutta la documentazione utile all'applicazione dei criteri selettivi. **Oltre al modulo, è necessario compilare il format progettuale sintetico** predisposto per questo specifico avviso.

In particolare, il candidato dovrà allegare una proposta progettuale tecnica di massima che ripercorra le voci previste nei criteri selettivi. La proposta dovrà tenere conto delle azioni generali perseguite con il documento approvato con deliberazione di Giunta comunale del 13 giugno 2023 n. 106. Il documento comunale è allegato a questo avviso per guidare la redazione della proposta.

### **D.3.2) Chiarimenti**

I candidati possono chiedere chiarimenti scritti indirizzando al responsabile del procedimento una specifica richiesta via posta elettronica all'indirizzo: [marilena.iotti@comune.rho.mi.it](mailto:marilena.iotti@comune.rho.mi.it)

I candidati possono chiedere chiarimenti entro e non oltre il giorno **20 settembre 2023, ore 12:00.**

### **D.3.3) Istruttoria preliminare**

Il responsabile del procedimento cura l'istruttoria preliminare verificando:

- 1) il rispetto della scadenza di presentazione della domanda e dei relativi allegati indicati nell'Avviso pubblico;
- 2) il rispetto dei requisiti di ammissibilità e partecipazione dei beneficiari di cui al paragrafo C);
- 3) la completezza della documentazione e il corretto utilizzo della modulistica.

Il responsabile del procedimento comunica l'esito della valutazione preliminare e può richiedere integrazioni documentali o chiarimenti.

L'ammissibilità è comunicata ai partecipanti con comunicazioni elettroniche.

### **D.3.4) Criteri selettivi**

La selezione dell'ente con cui sviluppare la co-progettazione avverrà sulla base dei seguenti criteri generali:

- (A1)** esperienza negli interventi di screening, diagnosi e supporto di alunni con disturbi specifici dell'apprendimento sul territorio di Rho: max punti 35;
- (B1)** qualità della proposta progettuale presentata: max 40 punti; 1
- (C1)** costi delle attività proposte: max 25 punti.

Questi criteri generali sono ulteriormente specificati nei seguenti criteri selettivi:

<b>A1</b> esperienza negli interventi di screening, diagnosi e supporto di alunni con disturbi specifici dell'apprendimento sul territorio di Rho: max punti 35	(a) Enti ed organizzazioni con le quali il soggetto collabora stabilmente in rete	Valutazione dei requisiti tecnici, professionali, sociali e di legame con il territorio	<b>Tipologia Discrezionale (D)</b> Rapporti di collaborazione partnership sviluppate con altri enti pubblici e privati negli interventi screening, diagnosi e supporto di alunni con DSA di sul territorio di Rho:	<b>10</b>
	(b) numero di specialisti e relativa qualifica di cui l'Ente dispone per gli interventi.	Valutazione dei requisiti tecnici, professionali, sociali e di legame con il territorio	<b>Tipologia Discrezionale (D)</b> Consistenza numerica e qualitativa dei professionisti della cui collaborazione si avvale l'Ente	<b>10</b>
	(c) le esperienze innovative gestite nel territorio che dimostrino il radicamento nel territorio di interesse e la concreta attitudine ad operare in rete e a realizzare una rete integrata e diversificata di servizi sociali	Valutazione dei requisiti tecnici, professionali, sociali e di legame con il territorio	<b>Tipologia Discrezionale (D)</b> Valutazione delle esperienze pregresse, eccedenti quelle richieste per la partecipazione	<b>15</b>
<b>B1</b> qualità della proposta progettuale presentata max 40 punti	(a) la proposta di attività innovative, sperimentali, integrative e migliorative delle risposte ai bisogni emersi	Valutazione della proposta progettuale	<b>Tipologia Discrezionale (D)</b> Valutazione di proposte innovative rispetto agli obiettivi e alle finalità della co-progettazione	<b>15</b>
	(b) modalità operative-gestionali degli interventi e delle attività oggetto di co-progettazione	Valutazione della proposta progettuale	<b>Tipologia Discrezionale (D)</b> Valutazione delle modalità operative gestionali proposte, oggetto della co-progettazione	<b>10</b>

	(c) la proposta di assetto organizzativo nel rapporto tra il Comune e il/i partner progettuale/i nella progettazione, organizzazione, produzione e offerta di risposte alle esigenze sociali della persona, delle famiglie e della comunità	Valutazione della proposta progettuale	<b>Tipologia Discrezionale (D)</b> Valutazione della proposta di assetto organizzativo, nel rispetto delle finalità e degli obiettivi perseguiti	<b>10</b>
	(d) attività di monitoraggio e valutazione dei risultati e, per quanto possibile, degli esiti nonché della possibilità di diffondere in termini di modello le soluzioni sperimentate	Valutazione della proposta progettuale	<b>Tipologia Discrezionale (D)</b> Valutazione delle attività di monitoraggio e valutazione proposte	<b>5</b>
<b>C1</b> costi delle attività proposte max 25 punti	(a) costo delle attività e prestazioni che si intende realizzare	Valutazione costi delle attività e delle prestazioni	<b>Tipologia Discrezionale (D)</b> Valutazione dei costi delle attività che si intende realizzare nella co-progettazione. I costi devono essere espressi con adeguato dettaglio delle diverse componenti. Il punteggio è valutato discrezionalmente tenendo conto della coerenza dei costi proposti con le finalità dell'Avviso e della co-progettazione	<b>10</b>

	(b) risorse aggiuntive, intese come risorse di beni immobili, attrezzature/strumentazioni,, che il soggetto candidato mette a disposizione per la realizzazione del progetto*	Valutazione costi delle attività e delle prestazioni	<b>Tipologia Discrezionale (D)</b> Capacità di assicurare risorse aggiuntive non rientranti nei costi espressi alla sub voce (a) del punto C1, in relazione alle attività di co-progettazione Il punteggio è valutato discrezionalmente tenendo conto della coerenza delle risorse proposte con le finalità dell'Avviso e della co-progettazione	<b>15</b>
--	---	--	--	-----------

\* La voce C1 (b) va riferita a risorse, beni e strumenti collegati e correlati con le attività progettuali proposte dal candidato.

Il complesso dei punteggi sulle **componenti qualitative** (A1 e B1) ammonta a **75 punti**. Il complesso dei punteggi sulle **componenti economiche** (C1) è pari **25 punti**.

Con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Con la lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione della proposta o mancata proposta di quanto specificamente richiesto.

Metodo per i criteri T (tabellari): punteggio assoluto attribuito in funzione dello specifico valore raggiunto dall'offerta.

Per questo avviso non sono previsti criteri di T (tabellari).

Metodo per i criteri D (discrezionali): aggregativo-compensatore, attribuendo i relativi coefficienti, variabili tra zero ed uno, discrezionalmente da parte dei singoli commissari. Una volta che ciascun commissario ha attribuito il coefficiente a ciascun concorrente, viene calcolata la media dei coefficienti attribuiti, viene attribuito il valore 1 al coefficiente più elevato e vengono di conseguenza riparametrati tutti gli altri coefficienti.

I commissari attribuiranno i coefficienti sulla base di questo metodo:

Descrittore	Coefficiente
Ottimo	1
Più che buono	0,9

<b>Descrittore</b>	<b>Coefficiente</b>
Buono	0,8
Più che adeguato	0,7
Adeguato	0,6
Non adeguato	0,5
Scarso	0,4

Verrà operata una riparametrazione dei punteggi delle macro-voci A1, B1 e C1, attribuendo il miglior punteggio complessivo nella voce a chi avrà conseguito il maggior punteggio per somma delle rispettive sub voci. Conseguentemente, saranno proporzionati i punteggi degli altri concorrenti.

Non saranno svolte ulteriori riparametrazioni.

### **D.3.5) Commissione di valutazione**

La commissione di valutazione è nominata, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle proposte ed è composta da un numero dispari pari a n 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto della co-progettazione.

La commissione è responsabile della valutazione delle proposte progettuali presentate dai concorrenti nella fase A e fornisce ausilio al Responsabile del procedimento.

### **D.3.6) Svolgimento delle operazioni**

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP procederà a consegnare gli atti alla commissione di valutazione.

La commissione, in seduta pubblica, procederà all'apertura della proposta progettuale ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti da questo Avviso.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle proposte progettuali e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri indicati in questo Avviso.

La commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato punto D.3.4).

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi già riparametrati attribuiti alle singole proposte progettuali.

**Sarà selezionato il progetto che avrà conseguito il maggior punteggio complessivo.**

#### **D.4) Fase B - Attività di co-progettazione**

Concluse le operazioni di selezione dei soggetti con cui sviluppare la co-progettazione, il RUP avvierà la fase vera e propria di co-progettazione.

Prendendo a riferimento il progetto selezionato, sarà avviata la valutazione e discussione critica, anche con lo scopo di definire eventuali variazioni ed integrazioni coerenti con i programmi del Comune di Rho, anche in relazione alla progettazione sovra comunale dei piani di zona.

Saranno quindi definiti gli aspetti esecutivi, nel rispetto del limite di finanziamento erogabile indicato in questo Avviso.

Le attività di co-progettazione saranno riportate in uno o più verbali, a cura del RUP.

#### **D.5) Fase C- Convenzione**

Nel rispetto delle indicazioni contenute nel decreto del Direttore generale Famiglia, conciliazione, integrazione e solidarietà sociale del 28 dicembre 2011, n. 12884 «*Indicazioni in ordine alla procedura di co-progettazione fra comune e soggetti del terzo settore per attività e interventi innovativi e sperimentali nel settore dei servizi sociali*», la terza fase è finalizzata alla stipulazione di una convenzione con i soggetti selezionati.

La convenzione dovrà contenere necessariamente almeno i seguenti elementi:

- (a) OGGETTO
- (b) PROGETTAZIONE CONDIVISA
- (c) DURATA
- (d) DIREZIONE, GESTIONE E ORGANIZZAZIONE
- (e) FORMAZIONE
- (f) IMPEGNI DEI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE
- (g) IMPEGNI DEL COMUNE
- (h) IMPEGNI ECONOMICO-FINANZIARI E MODALITA' DI PAGAMENTO
- (i) TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI (ove applicabile)
- (j) INADEMPIMENTI - RISOLUZIONE
- (k) CAUZIONE
- (l) CONTROVERSIE
- (m) CLAUSOLA DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La durata della convenzione non potrà superare i nove(9) anni.

La convezione disciplina l'eventuale erogazione del contributo a finanziamento dei progetti nel limite massimo di 28.000,00 euro annue, a partire dall'anno scolastico 2024/2025;

Il finanziamento specifico è dedicato in particolare a sostenere la capacità d'intervento e progettazione degli Enti del Terzo Settore.

L'importo del finanziamento, previa deliberazione di Giunta comunale ed assegnazione dei relativi fondi, potrà essere incrementato in ragione della crescita delle attività svolte, sino ad un limite massimo del cinquanta per cento.

La rendicontazione dei contributi erogati e dei costi di progetto dovrà avvenire nel rispetto delle regole stabilite **nell'allegato A Indicazione operative per la rendicontazione.**

La cauzione definitiva che il soggetto dovrà effettivamente prestare sarà calcolata a seguito della fase di progettazione, in proporzione alla durata e al valore effettivo delle risorse pubbliche messe a disposizione.

## **E) Risorse;**

### **E.1) Risorse finanziarie**

Il finanziamento sarà pari ad 28.000,00 euro annue a partire dall'anno scolastico 2024/2025; da gennaio 2024 non è previsto alcun finanziamento diretto dato che il servizio territoriale integrato per il supporto di alunni con disturbi specifici dell'apprendimento è affidato con un contratto derivante da gara d'appalto sino ad agosto 2024.

### **E.2) Risorse immobiliari**

Sarà messo a disposizione, un immobile, privo di arredi, di proprietà del Comune di Rho, sito in Via Labriola/ang. Via Aldo Moro,28 Piano S1-T-1 ID catastale Foglio 6 particella 550 subalterno 15.

**E' possibile chiedere un sopralluogo per visionare i locali facendone richiesta al responsabile del procedimento entro il giorno 20 settembre 2023.** Il sopralluogo potrà essere svolto sino al termine di scadenza dell'avviso.

Ad oggi il canone corrisposto dall'attuale concessionario è pari ad 355,83 (IVA 22% compresa)/mese per un totale complessivo annuo pari a 4.270,00euro (Iva 22% compresa);

Secondo la perizia estimativa prodotta dall'Ufficio patrimonio del Comune di Rho, il valore di locazione calcolato secondo i parametri indicati dalla banca dati OMI (Ag. Entrate) del secondo semestre 2022, tenuto conto della zona periferica di ubicazione, dello stato conservativo e del contesto socio-economico in cui l'immobile è inserito, è pari a 12.430,00 euro/anno( oltre IVA se dovuta);

Poiché il bene immobile che verrà conferito è un bene strumentale rispetto all'obiettivo finale che si intende conseguire attraverso la co-progettazione, il canone concessorio annuale ipotetico pari a 12.430,00 euro è un'ulteriore risorsa economica che l'Amministrazione comunale intende portare al tavolo della co-progettazione a fronte di una possibile restituzione alla collettività sotto forma di servizi utili per la stessa, quali ad esempio:

- Progetto innovativo di pari valore economico, da attuarsi a completamento ed integrazione del servizio territoriale per il supporto di alunni con DSA (screening specifico per la discalculia, per i disturbi dell'attenzione e/o ogni altro progetto migliorativo dell'attuale assetto);
- Individuazione e messa a disposizione di sedi idonee per l'attuazione dei laboratori che ad oggi si svolgono in strutture comunali (Struttura Comunale "Nuvola Rossa" - Via Trecate - RHO e Struttura Comunale "Tortuga" - Via Giusti, 2 - RHO);
- Prezzi "calmierati" su vari servizi erogati quali logopedia, psicomotricità, consulenze psicologiche, supporto alla genitorialità e servizi educativi di potenziamento cognitivo.

Occorre quindi che il valore locativo dell'immobile concesso, venga "restituito" alla comunità evidenziandolo attraverso una precisa quantificazione, di modo che: "si possa ritenere recessivo l'interesse all'ordinaria fruttuosità del bene rispetto al perseguimento di altri interessi pubblici, ritenuti prioritari dall'Ente ", come affermato già affermato dalla Corte dei Conti Sezione regionale della Puglia, con deliberazione del 21 luglio 2022, n.106.

### **E.3) Altre risorse**

Non si prevedono altre risorse da destinare al progetto.

## **F) Verifiche e controlli.**

### **F.1) Controlli sui requisiti.**

Il responsabile del procedimento può disporre controlli, anche a campione, sul possesso e sul mantenimento dei requisiti di ammissibilità e di partecipazione.

La perdita dei requisiti o le false dichiarazioni rese comportano l'esclusione dalle fasi di selezione (A), co-progettazione (B) e stipulazione della convenzione (C).

Qualora la Convenzione sia già stata stipulata, questa sarà risolta.

Il Comune di Rho potrà decidere di attivare la co-progettazione con altri candidati, secondo l'ordine della graduatoria approvata.

## **F.2) Aggiornamento delle informazioni.**

Quando il soggetto selezionato subisce trasformazioni o modifica atti e informazioni rilevanti, ne dà comunicazione al responsabile del procedimento entro trenta giorni dall'avvenimento dei fatti o dal compimento degli atti.

Sono considerate certamente rilevanti le modifiche statutarie, il cambiamento del legale rappresentante, le modifiche degli organi di amministrazione, la migrazione in altra sezione del Registro unico nazionale.

## **F.3) Cause di risoluzione**

Costituiscono causa di esclusione o di risoluzione della convenzione:

- a) il mancato possesso o la falsa dichiarazione in ordine ai requisiti previsti dal paragrafo C);
- b) la cancellazione dell'ente dal Registro unico nazionale degli enti del terzo settore;
- c) la violazione di disposizioni di bandi o il comportamento fraudolento o scorretto che possano aver determinato la perdita di finanziamenti pubblici e privati;
- d) fatti o azioni commesse nell'esecuzione di progetti di partenariato, di co-progettazioni o altri appalti che abbiano comportato l'irrogazione di sanzioni penali, amministrative, tributarie o il risarcimento di un danno in capo all'ente interessato, ad un altro partner o al Comune di Rho.

## **G) Trattamento dei dati**

### **G.1) Trattamento dei dati degli Enti del Terzo Settore**

Ai sensi e per gli effetti dell'art.13 del Regolamento (UE) 2016/679 la richiesta e il trattamento dei dati dei partecipanti sono finalizzate allo svolgimento delle attività di selezione e co-progettazione.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria;

La conseguenza di un'eventuale rifiuto consiste nell'esclusione dalla partecipazione alla procedura selettiva e nell'impossibilità di eseguire validamente la convenzione.

I soggetti o le categorie di soggetti cui possono essere comunicati i dati sono:

- il personale comunale implicato nel procedimento;
- gli eventuali partecipanti alla procedura selettiva;
- ogni altro soggetto interessato ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241;

- altre amministrazioni pubbliche per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni rese e per ogni controllo previsto dalla legislazione vigente.

I diritti dell'interessato sono quelli previsti dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e dal Regolamento (UE) 2016/679.

Il Titolare del trattamento è il Comune di Rho nella persona del Sindaco pro tempore che ha designato, con decreto 16 agosto 2022, n. 51, quale delegato al trattamento specifico il dott. Francesco Reina, Dirigente dell'Area 2 Servizi alla Persona.

## **G.2) Nomina dei soggetti selezionati quali responsabili del trattamento dei dati**

Ai fini dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 con la stipulazione della convenzione gli Enti del Terzo Settore selezionati saranno nominati Responsabili del Trattamento dei dati per le attività collegate con l'esecuzione del progetto.

Gli Enti avranno l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

Gli Enti responsabili del trattamento non ricorreranno a un altro responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica del titolare del trattamento o suo designato.

Gli Enti responsabili del trattamento dovranno:

- a) garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza, documentando tale impegno al Comune di Rho;
- b) adottare tutte le misure richieste ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento (UE) 2016/679;
- c) assistere il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento (UE) 2016/679, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;
- d) assistere il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del Regolamento (UE) 2016/679;
- e) restituire tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e conservare copia dei dati solo al fine di tutelare la propria posizione giuridica da

eventuali richieste di risarcimento di danni provocati nel corso dell'esecuzione della convenzione e/o per finalità assicurative, per finalità di difesa/intervento in eventuali giudizi penali promossi per fatti occorsi durante l'esecuzione contrattuale; il tempo di conservazione non potrà essere superiore a dieci anni, e comunque non oltre il termine di prescrizione civile o penale applicabile; al termine del periodo legale di conservazione massima, gli Enti dovranno dare comunicazione dell'avvenuta cancellazione dei dati al Comune di Rho, anche a convenzione scaduta;

f) mettere a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi previsti da questo articolo e consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato.

Sarà possibile anche addivenire alla stipulazione di un accordo di Contitolarità di trattamento dei dati ai sensi dell'art. 26 del Regolamento (UE) 2016/679.

Infatti, qualora lo scopo di ottimizzare gli interventi di contrasto all'emergenza alimentare e alla povertà renda necessario lo scambio di informazioni detenute dagli Enti del Terzo Settore, questi trattamenti, autonomi ma coordinati, configureranno un caso di con titolarità ai fini dell'art. 26 del Regolamento (UE) 2016/679.

In questo caso, saranno disciplinate:

- (a) le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dal regolamento;
- (b) i rispettivi obblighi in merito all'esercizio dei diritti dell'interessato;
- (c) le rispettive funzioni relativamente alla comunicazione dell'informativa, a meno che e nella misura in cui le rispettive responsabilità siano determinate dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui i titolari del trattamento sono soggetti.
- (d) Il punto di contatto utile agli interessati.

Saranno identificati anche i movimenti dei dati trattati tra le parti. Il contenuto dell'accordo, anche eventualmente in forma sintetica, dovrà essere messo a disposizione degli interessati, ad esempio, pubblicandolo sul sito web dei contitolari del trattamento o comunque garantendo agli interessati di accedere a tale contenuto.

## **H) Informazioni**

Le informazioni su questo Avviso possono essere richieste al responsabile del procedimento ai seguenti contatti:

- posta elettronica certificata [pec.protocollo.comunerho@legalmail.it](mailto:pec.protocollo.comunerho@legalmail.it)
- posta elettronica ordinaria : [marilena.iotti@comune.rho.mi.it](mailto:marilena.iotti@comune.rho.mi.it)


[Comune di Rho](#)

telefono 02.93332339

Scadenza	Data	Paragrafo di riferimento
Richieste chiarimenti	20/09/2023	D.3.2)
Richiesta sopralluogo	20/09/2023	E.2)
Presentazione progetto	27/09/2023 ore 12:00	D.3.1)

**Tabella 1 - Prospetto scadenze**

Stima del tempo di sviluppo di questa co-progettazione:



**Figura 1 Cronoprogramma co-progettazione**

Rho, 25 luglio 2023 .

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI ALLA  
PERSONA

Dott. Francesco Reina

*Questo documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs 82/2005 dalle seguenti persone: FRANCESCO REINA*